



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 5 del 14.01.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO, DELL'
'ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI TRA I
COMUNI DI NOVALESA, VENAUS E MOMPANTERO

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 5 del 14.01.2013

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO, DELL' 'ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI TRA I COMUNI DI NOVALESA, VENAUS E MOMPANTERO

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 14.01.2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SIGOT LIVIO

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 14.01.2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA
LOMBARDI MARCO

Approvazione della convenzione per lo svolgimento, dell' "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi tra i Comuni di Novalesa, Venaus e Mompantero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che al fine di assicurare la attuazione delle disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010 questa Amministrazione intende identificare una ulteriore funzione da svolgere in forma associata tra quelle previste;

Preso atto che sono intervenuti accordi con le amministrazioni limitrofe per associare la funzione di protezione civile, che ovviamente predilige la continuità territoriale;

Vista la bozza di convenzione per lo svolgimento in forma associata tra i Comuni di Venaus, Novalesa e Mompantero dell': **"attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"** che si compone di n. 14 articoli e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

TENUTO conto

- che rispetto ai soli limiti di popolazione della L.R. 11/2012, la convenzione non è ancora adeguata, ma le amministrazioni si riservano di integrarla o richiedere le deroghe rispetto alle conclusioni del procedimento di aggregazione delle funzioni comunali disciplinato dalla L.R. 11/2012, oltre che alla conclusione del procedimento di soppressione/trasformazione delle Comunità Montane Piemontesi regolato dalla medesima legge regionale;

- che la possibilità di cui sopra in via provvisoria è confermata dalla stessa Regione che, nei commenti alla LR 11/2012 ha scritto: *"Peraltro la presentazione alla Regione di proposte che comportino mutamenti delle aggregazioni esistenti, nelle more dell'istruttoria regionale, può consentire valida motivazione per un inizio di gestione associata non avente ancora le caratteristiche di ambito territoriale ottimale."*

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica da parte del Segretario comunale che ha inoltre svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa ed in merito alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'area Economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sentito il dibattito consiliare così sintetizzabile:

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 della funzione **"attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"** tra i Comuni di Novalesa, Venaus e Mompantero che si compone di n. 14 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare il Sindaco alla stipula della presente convenzione;
- 4) Di rinviare ad un termine successivo all'estinzione della Comunità montana la formulazione alla Regione Piemonte di una proposta organica, omogenea e complessiva di aggregazione di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 11/2012;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda e

distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n.
Astenuti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NOVALESA, VENAUS E MOMPANTERO PER LA
GESTIONE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno il giorno del mese di presso la sede del
Comune disita in via/piazza
..... n

tra

Il Comune di Mompantero , individuato come Comune capo convenzione, nella persona di....., Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.C n.....del, dichiarata immediatamente eseguibile,

Il Comune di Venaus nella persona di.....Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.C n.....del, dichiarata immediatamente eseguibile,

Il Comune di Novalesa nella persona di.....Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del C.C n.....del, dichiarata immediatamente eseguibile,

PREMESSO

— che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai comuni specifiche competenze;

— che il sindaco, ai sensi dell'art. 15 di detta legge, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;

— che l'esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili, attraverso l'utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature;

—che fra le risorse disponibili deve essere considerato il volontariato;

Visto l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale n° 7 del 14 aprile 2003;

Visti i regolamenti attuativi della L.R n.7/2003;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23/07/2012,n.5/R;

Visto il D.L 15/05/2012, n. 59, convertito in L. 12/07/2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. I comuni in epigrafe, a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale. In particolare rientrano tra i compiti della gestione associata:

- a) l'approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile.
- b) l'attivazione del coordinamento delle attività, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, fatte salve ed impregiudicate le competenze del sindaco quale autorità locale di protezione civile;
- c) l'istituzione ed il coordinamento di gruppi comunali di volontariato che agiscano in ambito comunale ed intercomunale.
- d) Il supporto operativo alle attività di emergenza;
- e) La gestione integrata di uomini e mezzi per l'emergenza previsti nel Piano Intercomunale di protezione civile;

Art. 2 - Finalità

1. I comuni stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

Art. 3 — Organizzazione del servizio

1. È istituito il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per il coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, con sede nel comune di Venaus individuato quale comune capofila;

2. I sindaci dei comuni partecipanti sono individuati quali componenti e responsabili del Centro Operativo Intercomunale e provvedono, nel loro seno, a eleggere il coordinatore.

Annualmente i sindaci approvano le dotazioni finanziarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;

3. Fanno parte del Centro Operativo Intercomunale di coordinamento, quali collaboratori, i responsabili dei servizi tecnici e di polizia locale dei Comuni convenzionati, nonché i rappresentanti dei gruppi comunali di volontariato.

4. Il C.O.I. si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'esame delle questioni riguardanti la gestione del servizio.

Art. 4 — Funzioni del servizio

1. Il Centro Operativo Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal centro operativo intercomunale di zona, ha la funzione di coordinare le attività di protezione civile di competenza dei comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni.

2. Il Centro Operativo Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) prevenzione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;
- b) coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera a), mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei comuni convenzionati;
- c) predisposizione, coordinamento e attuazione di almeno una esercitazione annuale di protezione civile su tutto il territorio dei comuni interessati.

3. Il coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, emana atti di indirizzo e direttive per la concreta attuazione delle competenze assegnate. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo comune partecipante, le funzioni di coordinatore del Centro Operativo Intercomunale sono svolte dal sindaco del comune interessato.

4. Il coordinatore, ovvero il sindaco dell'unico comune che ha subito la calamità, ha l'obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le autorità statali, regionali e provinciali preposte al servizio di protezione civile sulle iniziative operative intraprese, ai sensi della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Centro Operativo Intercomunale può avvalersi dei gruppi comunali di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionate con ogni singolo comune.

Art. 5 — Competenza territoriale

1. Il personale dei comuni convenzionati messo a disposizione del servizio di protezione civile è autorizzato ad operare sul territorio interessato dalla convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 6 — Personale e dotazioni

1. I comuni si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio comunale e comunque nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro Operativo Intercomunale.

2. Al piano intercomunale di protezione civile è allegato, quale parte integrante,

l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 7 — Compiti dei Comuni.

1.I Comuni convenzionati assicurano al comune capofila la piena collaborazione per quanto attiene l'elaborazione e l'aggiornamento costante del Piano intercomunale di Protezione Civile, oltre che la disponibilità del personale comunale a partecipare all'attività di formazione ed addestramento necessaria a garantire il consapevole utilizzo delle risorse strumentali a disposizione del servizio associato.

2. I Comuni provvedono all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile per le modifiche che riguardino esclusivamente il loro territorio, avendo cura di trasmettere le medesime al Comune capofila ed assicurare la disponibilità e la presenza presso il Centro Operativo Intercomunale degli amministratori e dei dipendenti che eventualmente saranno nominati a far parte delle strutture operative afferenti il C.O.I, durante la fase di gestione delle criticità.

Art. 8 — Ammissione di nuovi Comuni.

1.Qualora altri comuni intendano aderire alla presente convenzione devono farne domanda al comune capofila che trasmetterà copia a tutti gli enti aderenti entro 15 giorni dal suo ricevimento. L'ammissione è subordinata all'accettazione da parte dei comuni già convenzionati, tramite deliberazione di Consiglio comunale.

Art. 9 — Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni 3 decorrenti dalla data di stipulazione.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 10 — Mezzi finanziari e comune gestore

1. Le spese generali, derivanti dall'attuazione della presente Convenzione, sono gestite e anticipate dal comune capofila, e poi ripartite annualmente tra i comuni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il rimborso delle spese anticipate di cui al comma 1 deve essere operato entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto. In caso di ritardo nel versamento sono applicati gli interessi al tasso legale.

3. I Comuni convenzionati stanziavano nei propri bilanci di previsione, annuale e pluriennale, i trasferimenti di cui al comma 1.

4. Le spese derivanti da interventi effettuati per conto di singoli comuni sono quantificate dal coordinatore del Centro Operativo Intercomunale, e poste a carico del comune che ne ha beneficiato.

Art. 11 — Recesso e risoluzione della convenzione

1.I comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione agli organi consiliari dei comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2.Il recesso non deve arrecare nocumento ai restanti enti convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, l'ente recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.

3.E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.

4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti i comuni convenzionati.

5.L'accordo di cui al comma 4 deve disciplinare anche la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere

Art. 12 — disposizioni transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile e, segnatamente, alla Legge del 24.02.1992 n. 225, al D.P.R. 06.02.1981 n.66, alla L.R. 14.04.2003 n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 — Controversie.

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n.1 membro nominato da ciascuno dei Comuni interessati e da n. 1 membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Comune capofila, su istanza della parte più diligente.

2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.

Art. 14 — Spese di convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.